

# In Italia la class action ha deluso. Ecco cosa si può fare per renderla più efficace

DI DAVIDE CACCHIOLI  
E FILIPPO CASÒ\*

**N**onostante il buon numero di illeciti concorrenziali e pratiche commerciali scorrette sanzionate dall'Autorità antitrust italiana, succede ancora di rado che i consumatori da esse danneggiati agiscano per il risarcimento del danno subito.

Il fenomeno continua a connotare negativamente l'Italia rispetto alla maggior parte dei Paesi a economia di mercato, dove attualmente il cosiddetto *private enforcement* è così sviluppato da costituire il principale deterrente per le imprese a porre in essere condotte suscettibili di ricadute negative sui consumatori.

In tale contesto, è dunque necessario chiedersi «cosa fare» per rendere più effettiva la tutela delle vittime di condotte anticoncorrenziali o di pratiche commerciali scorrette, specie se si considera come l'atteggiamento finora rinunciatario del consumatore italiano poggi non tanto su una scarsa percezione del torto subito, quanto sulla riluttanza ad affrontare un giudizio risarcitorio che nel nostro Paese può risultare particolarmente oneroso e incerto.

La soluzione che da più parti viene avanzata prevede l'introduzione di alcune modifiche al meccanismo che governa le cause collettive previste dal cosiddetto Codice del Consumo (art. 140-bis).

Sulla carta, queste cause rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del consumatore per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia, alla prova dei fatti, il bilancio non è dei migliori. Delle circa 40 cause collettive promosse, a oggi quasi la metà (per la precisione 16) è stata dichiarata inammissibile. Solo tre sono giunte a conclusione e nessuna riguarda il risarcimento dei danni arrecati da intese restrittive della concorrenza. E anche quando il procedimento è giunto a conclusione, l'adesione alla causa è stata modesta: ad esempio, nel caso Vo-

den Medical Instrument (risarcimento del danno emergente dalla vendita di un kit per la diagnosi dell'influenza, rivelatosi del tutto inutile), i danneggiati risarciti sono stati solo due.

**Per rendere più effettiva** la tutela, appare allora opportuno:

a) sostituire il sistema attuale dell'*opt-in* (per cui il consumatore partecipa al gruppo che fa causa solo se decide di aderirvi) con quello dell'*opt-out* (in base al quale un soggetto si presume che faccia parte del gruppo, a meno che non decida di uscirne); in questo modo, si aumenta enormemente la schiera di chi partecipa alla causa e quindi l'efficacia deterrente/risarcitoria dello strumento;

b) consentire la sottoscrizione di un patto di quota lite fra il rappresentante dei danneggiati e l'avvocato che l'assiste (in deroga all'art. 13, quarto comma, della legge professionale). L'esperienza americana insegna che ciò agevola la capacità del sistema di finanziare le cause collettive. Allo stesso tempo, tale facoltà indebolirebbe il monopolio di fatto che le associazioni di consumatori hanno in materia di cause collettive, introducendo una forma di concorrenza di cui – in ultima analisi – beneficerebbero gli stessi consumatori. Ancorché, sul piano dei principi, si tratti di cambiamenti profondi per il nostro ordinamento giuridico, essi andrebbero innegabilmente a vantaggio del diritto di difesa, rendendo più agevole, e quindi reale, la tutela dei consumatori. Il tutto a beneficio dell'equilibrio del sistema nel suo complesso, che per effetto di una maggiore responsabilizzazione delle imprese verso i consumatori si rafforzerebbe anche sul versante della prevenzione delle pratiche commerciali scorrette e degli illeciti concorrenziali. (riproduzione riservata)

\*partner, studio legale **Pedersoli e Associati**

